

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GELMINI, PIERACCINI, MAGLIETTA, MONTAGNANA, MAZZALI, DI MAURO, GIANQUINTO, PIGNI, FERRARI FRANCESCO, DIAZ LAURA, INVERNIZZI, FARALLI, BARBIERI, DI PRISCO, AMICONI, BUZZELLI, BORELLINI GINA, ANGELINO PAOLO, TAROZZI, BARONTINI, FRANCAVILLA

Annunziata il 20 dicembre 1957

**Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533,
per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando il 19 dicembre del 1956 la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati approvava definitivamente la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, a tutti i membri della Commissione era comune la convinzione che la legge stessa era di grande importanza per la categoria artigiana, ma che al tempo stesso si trattava di una legge che doveva essere modificata e riformata.

Allora si procedette con una certa fretta e tutti concordarono, esplicitamente o implicitamente, sulla opportunità di un successivo perfezionamento della legge. La dichiarazione di voto dell'onorevole De Marzi faceva un esplicito e chiaro riferimento alla legge sull'apprendistato, modificata nell'anno successivo all'approvazione; i deputati dei gruppi socialista e comunista dissero con estrema chiarezza che la legge doveva essere riformata.

Con la presente proposta di legge si viene incontro non soltanto alle esigenze di miglioramento, che erano presenti nelle menti di coloro che approvarono la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ma soprattutto alle esigenze chiaramente e profondamente sentite dagli

artigiani di avere una assistenza sanitaria migliore, più estesa nelle prestazioni; di dare un assetto effettivamente democratico agli organi provinciali e centrali della mutualità artigiana, di regolare in modo più equo la materia del finanziamento e dei contributi.

Le prime consultazioni elettorali e la prima applicazione della legge hanno messo in luce alcune lacune e difetti, hanno costituito un'esperienza concreta che suffraga la necessità di provvedere con rapidità a modifiche sostanziali.

Gli artigiani in assemblee e convegni, hanno manifestato alcune fondamentali istanze relative alla copertura assicurativa totale di tutti i rischi sanitari, al concorso dello Stato nel pagamento del costo dell'assistenza sanitaria generica, e nel costo dell'assistenza sanitaria farmaceutica, all'adeguamento del contributo statale all'attuale effettivo costo delle prestazioni, alla fissazione del sistema proporzionale per la elezione di tutti gli organi delle casse mutue provinciali e di tutti gli organi della Federazione nazionale. Queste istanze si ritiene che possano essere soddisfatte con la presente proposta di legge, che agli articoli 2, 3, 4, 11, e 12 migliora la materia

delle prestazioni; agli articoli 5, 6, 7, 8 modifica in senso proporzionalistico l'attuale sistema elettorale; agli articoli 9 e 10 innova in materia di contributi e di finanziamento.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ha lo scopo evidente di meglio precisare il concetto di inabilità permanente ed evitare il sorgere di controversie, come sta già accadendo nella prima applicazione della legge.

Gli articoli 2, 3 e 4, insieme con gli articoli 11 e 12 riformano la materia delle prestazioni così come attualmente regolata dalla legge n. 1533. In primo luogo, con l'articolo 2 della presente proposta di legge si precisa in modo chiaro ed inequivocabile, il principio affermato al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1533 e cioè che l'assistenza sanitaria obbligatoria spetta di diritto a tutti gli artigiani senza che la erogazione delle prestazioni possa essere subordinata all'adempimento degli oneri contributivi, e salvo naturalmente il recupero di quanto dovuto. Sempre con il medesimo articolo 2 si estende a tutti gli assistibili il diritto alla assistenza sanitaria generica domiciliare ed ambulatoriale ed alla assistenza farmaceutica. Occorre ricordare che gli artigiani sono rimasti amaramente sorpresi dal fatto che sia stata loro negata quella assistenza generica di cui già godono i coltivatori diretti, per cui categorie di analoga o eguale condizione sociale hanno avuto, per legge, un trattamento profondamente diverso ai fini della assistenza sanitaria erogata con il contributo dello Stato. Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si intende eliminare questa grave sperequazione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge estende inoltre le prestazioni alla assistenza sanitaria farmaceutica. Tale richiesta, a differenza di quella relativa alla assistenza sanitaria generica, nel settore dei lavoratori indipendenti ha certamente un carattere innovativo. Ma, come risulta dal contesto degli articoli 2, 11 e 12 l'estensione delle prestazioni alla assistenza farmaceutica non può determinare il sorgere di oneri finanziari eccessivi per lo Stato. L'articolo 11 stabilisce infatti che, in analogia a quanto già avviene per l'I. N. A. M., le Casse mutue degli artigiani potranno beneficiare nell'acquisto dei medicinali di una riduzione complessiva del 25 per cento (che è equamente ripartita tra i produttori di medicinali, i grossisti e i farmacisti). L'altro 25 per cento del prezzo di vendita dei medicinali viene direttamente pagato dagli assistibili all'atto dell'acquisto nelle farmacie. Ricade sulla Cassa mutua provinciale il residuo 50 per

cento della spesa per l'assistenza sanitaria farmaceutica. Lo Stato a sua volta interviene in quanto per il 50 per cento la spesa complessiva di tutta l'assistenza sanitaria prestata dalla Cassa mutua è a suo carico. Il sistema previsto nella presente proposta di legge non determina oneri gravosi per nessuno dei contribuenti ed è tale da consentire che all'articolo 11 si affermi che, nei limiti della vigente legislazione, la scelta dei medicinali da parte del medico sarà libera.

In relazione all'articolo 11 della presente proposta, che prescrive lo sconto del 25 per cento sui medicinali acquistati dalle Casse mutue degli artigiani, è utile ricordare che nella seduta antimeridiana del 20 luglio 1956 la Commissione Lavoro della Camera dei deputati approvò il seguente ordine del giorno dell'onorevole Venegoni:

« La XI Commissione permanente (Lavoro) discutendo il progetto di legge sull'assistenza sanitaria per gli artigiani, sollecita il Governo a voler presentare un provvedimento legislativo che garantisca alle mutue provinciali artigiane, che decidessero di erogare anche l'assistenza farmaceutica, le agevolazioni in merito all'acquisto di articoli medicinali previste dall'articolo 4 della legge per l'assistenza di malattia ai pensionati ».

Con l'articolo 3, che assicura l'erogazione dell'assistenza in forma diretta per qualsiasi tipo di malattia, comprese quelle di natura tubercolare si soddisfa l'istanza espressa dalle categorie artigiane della copertura assicurativa di tutti i rischi sanitari.

L'articolo 4 disciplina l'iscrizione dei medici negli appositi elenchi dell'ordine dei medici.

L'articolo 5 della proposta modifica le norme che attualmente regolano l'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nel senso di ridurre la durata da tre a due anni, di modificare il sistema delle assemblee locali e di dare alle elezioni un'unica e comune base provinciale mediante votazioni con liste provinciali; di attuare il principio proporzionalistico, eliminando l'attuale sistema maggioritario corretto dalla limitazione nella espressione del voto. Come ben si comprende l'articolo 5 tende allo scopo ultimo di rendere più democratico e quindi maggiormente rappresentativo il sistema elettorale mediante l'applicazione della proporzionale e dando al singolo artigiano la possibilità di scegliere i propri candidati tra tutti gli artigiani della provincia.

L'articolo 6 porta da nove a dodici i rappresentanti degli artigiani nel Consi-

glio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale e stabilisce che le elezioni, hanno luogo con scrutinio di lista e sistema proporzionale.

L'articolo 7 elimina la rappresentanza della Commissione provinciale dell'artigianato nel Consiglio d'amministrazione della mutua provinciale rendendo quest'ultimo organismo completamente autonomo dal primo; determina, in correlazione a quanto disposto dal precedente articolo 5 della proposta, la composizione del Consiglio d'amministrazione della mutua, che diviene tale da assicurare agli artigiani democraticamente eletti una posizione di più spiccata maggioranza nel Consiglio stesso e, completando quanto affermato nell'ordine del giorno De Marzi, Repossi, Gelmini, stabilisce che debbano essere le organizzazioni sindacali a designare direttamente al Ministro del lavoro i nominativi degli esperti.

L'articolo 8 stabilisce che i membri della Assemblea nazionale, che è il massimo organo della Federazione delle mutue artigiane, siano nominati dalle Casse mutue provinciali in proporzione ai propri assistibili e ciò al fine evidente di dare nell'Assemblea nazionale a ciascuna mutua provinciale l'effettivo peso derivante dal numero degli assistibili, eliminando l'attuale nocivo livellamento tra tutte le mutue provinciali. Anche per l'elezione dei membri del Consiglio centrale è stabilita l'adozione del sistema proporzionale.

In complesso gli articoli 5, 6, 7 e 8 già affermando la generale adozione del sistema proporzionale, determinano una sostanziale riforma di tutto il sistema elettorale. Prevedono il superamento del sistema delle assemblee locali e della partecipazione all'As-

semblea nazionale dei soli presidenti delle Casse mutue provinciali, collegando in questo modo tutti gli organi della Federazione delle mutue artigiane alle concrete istanze delle categorie. Il voto degli artigiani non troverà più il limite della assemblea locale o della Cassa mutua provinciale, ma potrà effettivamente operare in tutto l'ambito della mutualità artigiana. I suddetti articoli inoltre, fissando un incremento dei rappresentanti elettivi nei vari organismi, determinano un aumento del peso specifico degli artigiani nell'intera Federazione.

L'articolo 9 che regola la materia dei contributi, in conseguenza della estensione delle prestazioni alla assistenza sanitaria generica ed alla assistenza farmaceutica, ed inoltre alla copertura di tutti i rischi di malattia, compresa la tubercolosi, determina un necessario incremento dei contributi dello Stato e degli assistibili. Occorre però tenere presente che l'estensione delle prestazioni e la copertura di tutti i rischi di malattia producono per il singolo artigiano una notevolissima riduzione di quelle spese che ancora sono completamente a suo esclusivo carico; inoltre, rendendo completa l'assistenza, l'articolo 9 provoca — sia pure indirettamente — un miglioramento di tutto il servizio. L'articolo 9 stabilisce un contributo annuo a carico sia dello Stato, sia di ciascun assicurato, di lire 3.000 per ciascun assistibile.

L'articolo 10 fissa il principio che qualora i contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9 risultino insufficienti o eccedenti, si proceda alle necessarie variazioni, sempre però in modo che il costo complessivo dell'assistenza sia per il 50 per cento a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente in misura superiore al 50 ».

ART. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni, indipendentemente dalla mancata od irregolare contribuzione:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale;
- c) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica, sia curativa;
- d) assistenza ostetrica;
- e) assistenza farmaceutica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa ».

ART. 3.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti dal seguente:

« L'assistenza viene erogata in forma diretta per qualsiasi tipo di malattie, comprese quelle di natura tubercolare ».

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialistici e quelli generici ».

ART. 5.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli comitatori d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, i delegati all'assemblea provinciale in ragione di un delegato ogni cento iscritti o frazione pari o superiore a settanta.

L'assemblea provinciale viene eletta ogni due anni. Le elezioni sono indette dal presidente della Cassa mutua, con apposito pubblico manifesto, 120 giorni prima della scadenza del biennio.

Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Cassa mutua entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

Le liste possono contenere fino ad un massimo di tanti candidati quanti sono i delegati da eleggere, e devono essere presentate da almeno cento artigiani. Sia i presentatori sia i candidati devono essere artigiani iscritti nei ruoli. Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione.

Per ciascun comune viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente scelto fra gli amministratori degli enti locali, e da due artigiani scrutatori, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane in proporzione al numero dei loro associati. È in facoltà del Consiglio della Cassa mutua di costituire più seggi elettorali nei comuni che abbiano un numero di artigiani iscritti nei ruoli superiore a 500.

Le elezioni avverranno con scrutinio di lista e sistema proporzionale. All'interno di ciascuna lista i candidati saranno eletti nell'ordine di presentazione, qualora manchi la espressione di voti di preferenza.

L'assemblea provinciale si riunisce di norma una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo decida il Consiglio di amministrazione provinciale o lo richieda un quinto dei membri dell'assemblea stessa ».

ART. 6.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti dai seguenti:

« L'assemblea provinciale dei delegati elegge i dodici rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa

mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a).

Ciascun delegato deve intervenire personalmente ed il voto è segreto. Le elezioni hanno luogo con scrutinio di lista e sistema proporzionale. All'interno di ciascuna lista i candidati saranno eletti nell'ordine di presentazione ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« La cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata ».

ART. 8.

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea nazionale è costituita dai delegati nominati dalle Casse mutue provinciali. Possono essere delegati solamente gli artigiani iscritti negli elenchi dei soggetti alla assicurazione obbligatoria.

I nominativi dei delegati dovranno essere comunicati per lettera raccomandata dalle Casse mutue provinciali.

I voti spettanti a ciascuna Cassa mutua provinciale sono in ragione di uno ogni cinquecento assistibili, o frazione eccedente i trecento assistibili.

Ogni delegato non può avere in assemblea più di cinque voti, e non può rappresentare più di una Cassa mutua provinciale.

All'assemblea nazionale spetta:

a) determinare le direttive di massima dell'azione della Federazione;

b) approvare entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

c) eleggere ogni due anni 19 membri del Consiglio centrale con scrutinio di lista e sistema proporzionale;

d) eleggere ogni due anni i vice-presidenti del Consiglio centrale;

e) eleggere ogni due anni tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

«Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 3.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 2.500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito annualmente in misura non inferiore ai tre quarti del suo ammontare tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, qualora la Cassa stessa abbia deliberato di estendere agli assistibili l'erogazione di prestazioni integrative ».

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« Qualora i contributi di cui alle lettere a) e b) risultino insufficienti od eccedenti rispetto al costo effettivo dell'assistenza, si provvederà, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione, alle necessarie variazioni, in guisa che il costo complessivo dell'assistenza sia per il 50 per cento a carico dello Stato ».

ART. 11.

Le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani beneficiano di uno sconto del 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali.

Tale sconto sarà a carico:

per il 15 per cento dei produttori di medicinali,

per il 3 per cento dei grossisti,
per il 7 per cento delle farmacie.

La scelta dei medicinali da parte del medico è libera nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

ART. 12.

L'assistenza farmaceutica comprende l'erogazione di tutti quei preparati e quelle specialità che si trovano in commercio, e che — per il 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico — saranno pagati direttamente dall'assistibile all'atto dell'acquisto.

ART. 13.

Sono abrogate le disposizioni legislative e delle norme di attuazione in contrasto con la presente legge.

L'assemblea nazionale della Federazione è tenuta a predisporre almeno sei mesi prima della convocazione delle elezioni il regolamento elettorale per l'elezione dei delegati alle assemblee provinciali.